PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI "RPP SRL RUN POWER PLANTS" IN "ABP NOCIVELLI SPA".

Predisposto in applicazione dell'art.2501- ter e ss. Codice Civile

Approvato dagli organi amministrativi

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI "RPP SRL RUN POWER PLANTS" IN "ABP NOCIVELLI SPA"

Predisposto in applicazione dell'art.2501- ter e ss. Codice Civile

Approvato dagli organi amministrativi

ABP NOCIVELLI SPA

(Controllante – Incorporante)

Sede Legale Via Padana Superiore n. 67 – Castegnato (BS)

Iscritta al Registro Imprese di Brescia – P.Iva C.F. e n. iscrizione

00303020176 Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 180538

Capitale Sociale €. 1.138.000,00 interamente versato

RPP SRL RUN POWER PLANTS

(Controllata – Incorporata)

Sede legale: LOCALITA' PONTICELLI 53 CASTENEDOLO (BS)

Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA P.Iva C.F. e numero iscrizione:

03561010988 Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 544516

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03561010988 Società unipersonale

A norma dell'articolo 2501-*ter* del codice civile, gli organi amministrativi di ABP Nocivelli SpA (di seguito, anche "**ABP**" o l'"**Incorporante**"), e di RPP Srl Run Power Plants (di seguito, anche "**RPP**" o l' "**Incorporanda")**, hanno redatto il presente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**"), concernente la fusione per incorporazione di RPP in ABP (di seguito, anche la "**Fusione**").

PREMESSA

La presente operazione di Fusione si colloca nell'alveo delle operazioni cosiddette di Fusione per incorporazione di cui all'art.2501 del Codice civile, peraltro altresì ampiamente disciplinata dal documento nr. 4 "Fusioni e Scissioni" emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 24 gennaio 2007.

La presente operazione di fusione per incorporazione è regolata dalle disposizioni di cui all'art.2505 c.c. previste per le società interamente possedute.

PRESENTAZIONE DELLE SOCIETÀ COINVOLTE NELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

ABP è attiva in diversi segmenti, con un focus particolare nel Facility Management e nelle operazioni di PPP (Partenariato Pubblico Privato).

ABP è una ESCo company, ovvero una società di servizi energetici integrati che, a partire dalla diagnosi energetica, individua i migliori interventi realizzabili non limitandosi alla semplice sostituzione di singoli dispositivi. Le caratteristiche importanti, che giustificano il forte interesse e l'attenzione riservata al mondo delle ESCo, visti i potenziali benefici per gli utenti e per il sistema energetico nel suo complesso, sono la garanzia dei risultati sugli interventi effettuati ed il finanziamento tramite terzi, con o senza assunzione dei rischi finanziari da parte della ESCo. Una ESCo è dunque un'impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l'onere dell'investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili. Non si limita quindi a fornire semplicemente le risorse finanziarie con le quali l'imprenditore realizzerà autonomamente l'investimento perché deve infatti possedere, in proprio o tramite gruppi collegati, le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per realizzare quanto le è stato commissionato, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di chi ha richiesto i relativi servizi.

Dalla lettura dell'oggetto sociale depositato a registro delle imprese di Brescia si rileva:

"La Società ha per oggetto la seguente attività:

a) il commercio di carburanti, lubrificanti, olii combustibili ed in genere di tutti i prodotti derivati dal petrolio;

b) la realizzazione e/o la riqualificazione, la gestione e la manutenzione di impianti termici, di teleriscaldamento, di termovalorizzatori, di cogenerazione, di ventilazione e di condizionamento, antincendio, idrico sanitari, elettrici, del gas, di depurazione acque, di smaltimento rifiuti tossici e nocivi, di telecomunicazione, ad uso civile e industriale;

c) la gestione e la manutenzione dei suddetti impianti, ivi compresi i servizi ad enti pubblici e privati di gestione calore, depuratore, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, pulizia, sanificazione, disinfestazione, disinfezione e vigilanza;

d) la fornitura in opera di isolamenti termici ed acustici, impermeabilizzazioni ed opere murarie complementari all'attività impiantistica;

e) l'acquisto e la vendita di energia elettrica e gas, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, di acqua, calore e fluidi refrigeranti; l'assistenza e la consulenza attinenti ai servizi energetici, al ciclo delle acque e dei rifiuti, nei confronti di chiunque;

f) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni tipo di apparecchiatura, impianto o strumentazione destinato al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;

g) l'esecuzione di servizi energetici ossia l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi in conformità alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03;

h) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la manutenzione, la locazione, l'amministrazione e la vendita di immobili rustici, urbani, civili, industriali ed agricoli, nonché opere di restauro di edifici monumentali e scavi archeologici;

i) l'attività di autotrasporto per conto terzi;

j) l'attività di ristorazione, gastronomia e somministrazione di alimenti in genere, quali l'attività di ristorazione self-service, gestione mense aziendali, ospedaliere, universitarie e similari, preparazione pasti anche per asporto, gestione catering, gestione di alberghi e di attività ricettive in genere;

k) l'attività di stiraggio, lavaggio e noleggio di biancheria (lenzuola, tovagliati, federe, copriletti, asciugamani, camici e tute da lavoro, accessori in genere);

l) la prestazione di servizi per la pulizia, per la sterilizzazione, la sanificazione, la disinfestazione, la disinfezione e il risanamento di locali ed ambienti sia civili che industriali, sia in proprio che a mezzo terzi;

m) l'espletamento delle funzioni di General Contractor e/o Advisor Finanziario nella gestione ed esecuzione di progetti, anche afferenti il settore dei servizi integrati, sia in favore di committenti privati che di società miste o di enti e/o soggetti pubblici;

n) l'assunzione di commesse in qualità di General Contractor per la progettazione e la realizzazione di beni immobili e/o di complessi immobiliari, aventi qualsivoglia destinazione;

o) la fornitura e l'installazione, compresa la posa in opera, di infissi e serramenti;

p) i lavori di intonacatura, di rivestimento pavimenti e muri, impermeabilizzazione di fabbricati, fornitura e posa in opera di vetrate;

q) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni apparecchiatura, impianto o strumentazione destinato al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, la progettazione e redazione di studi di fattibilità o valutazione di congruità di impatto ambientale;

r) realizzazione, installazione, manutenzione di impianti sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili;

s) servizi integrati di gestione agli edifici, fornitura e gestione integrata di servizi da effettuarsi presso le strutture del cliente, ivi inclusi: la pulizia generale degli interni, la manutenzione ordinaria, lo smaltimento dei rifiuti, i servizi di approvvigionamento di energia, i servizi di portineria e sorveglianza, lo smistamento della posta, i servizi di reception, di lavanderia, ed altri servizi di assistenza a ciò inerenti.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione."

RPP è una società che si occupa principalmente della progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e manutenzione di illuminazione LED. Dalla lettura dell'oggetto sociale depositato a registro delle imprese di Brescia si rileva:

"La società ha per oggetto le seguenti attività:

- *la realizzazione di impianti elettrici civili, industriali e speciali di condizionamento, di ventilazione, di riscaldamento, idrosanitari, cucine, lavanderie, energie alternative, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici, elettrici e di cogenerazione; predisposizione ed approntamento di materiale ospedaliero e sanitario, produzione e commercializzazione di gas elettromedicali, di materiale elettrico, di apparecchiature mediche, di fonti energetiche in genere;*
- *la realizzazione di costruzioni immobiliari complete di opere e di impianti connessi ed accessori, fognature civili ed industriali, nonché l'attività di edilizia in genere, la demolizione di edifici e sistemazione del terreno, la costruzione di opere idrauliche nonché lavori speciali di costruzione;*

- *lavori di intonacatura, di rivestimento di pavimenti e muri, impermeabilizzazioni di fabbricati, posa in opera di vetrate;*
- *l'assunzione di appalti, con enti pubblici e privati ed atti di vincolo, potrà assumere la qualità di stazione appaltante, designare altri enti o società quali stazioni appaltanti;*
- *curare, tramite professionisti abilitati, la redazione di progetti, varianti, capitolati, richiedere concessioni ed autorizzazioni edilizie e varianti;*
- *curare la redazione di regolamenti diretti a disciplinare i rapporti tra condomini, richiedere contratti ed autorizzazioni amministrative in genere per quanto realizzato;*
- *l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di immobili civili, industriali e rurali, la locazione, la conduzione, la gestione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, l'acquisto di aree urbane e fabbricati da ristrutturare;*
- *l'attività di noleggio di attrezzature, impianti e macchinari e automezzi;*
- *la realizzazione e la manutenzione di impianti termici, di cogenerazione, di ventilazione e di condizionamento, antincendio, idrico sanitari, elettrici, del gas, di depurazione acque, di smaltimento rifiuti tossici e nocivi, di telecomunicazione, ad uso civile e industriale;*
- *la gestione e la manutenzione dei suddetti impianti, ivi compresi i servizi ad enti pubblici e privati di gestione calore, depuratore, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, pulizia e vigilanza;*
- *la fornitura in opera di isolamenti termici ed acustici, impermeabilizzazioni ed opere murarie complementari all'attività impiantistica;*
- *l'acquisto e la vendita di energia elettrica e gas, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, di acqua, calore e fluidi refrigeranti; l'assistenza e la consulenza attinenti ai servizi energetici, al ciclo delle acque e dei rifiuti, nei confronti di chiunque;*
- *lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni tipo di apparecchiatura, impianto o strumentazione destinato al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;*
- *l'esecuzione di servizi energetici ossia l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi in conformità alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03;*
- *l'attività di autotrasporto per conto terzi;*
- *l'attività di ristorazione, gastronomia e somministrazione di alimenti in genere, quali l'attività di ristorazione self-service, gestione mense aziendali, ospedaliere,*

universitarie e similari, preparazione pasti anche per asporto, gestione catering, gestione di alberghi e di attivita ricettive in genere;

- *l'attività di stiraggio, lavaggio e noleggio di biancheria (lenzuola, tovagliati, federe, copriletti, asciugamani, camici e tute da lavoro, accessori in genere);*
- *la prestazione di servizi per la pulizia, per la sterilizzazione e il risanamento di locali ed ambienti sia civili che industriali, sia in proprio che a mezzo terzi;*
- *la produzione, la commercializzazione, l'esportazione e la vendita on-line di corpi illuminanti;*
- *la commercializzazione di mobili ed arredi;*
- *le finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;*
- *le finiture di opere generali di natura edile e tecnica;*
- *la realizzazione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;*
- *la posa di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili.*

La società, nei limiti fissati dalle leggi vigenti, potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società."

ABP detiene una partecipazione totalitaria del capitale sociale di RPP e dunque l'operazione di fusione è regolata dalle norme di cui all'art.2505 c.c.. L'operazione di fusione comporterà la concentrazione delle attività svolte da RPP Srl in capo ad ABP SpA, consentendo: sia la realizzazione di maggiori sinergie all'interno della società ABP attraverso la razionalizzazione della governance e delle strutture operative, commerciali e finanziarie, sia la riduzione di costi operativi e gestionali derivante dall'eliminazione di duplicazioni di attività societarie ed amministrative.

Sia la Società Incorporante che la Società Incorporanda non sono soggette a procedure di natura concorsuale e non si trovano in situazione di liquidazione.

La società Incorporante non ha in essere titoli di debito che attribuiscano potere di voto ai detentori degli stessi.

La presente fusione non ricade nell'ambito d'applicazione della regolamentazione "antitrust".

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Controllata - Incorporante

ABP NOCIVELLI SPA

Sede Legale Via Padana Superiore n. 67 – Castegnato (BS) Iscritta al Registro Imprese di Brescia – P.Iva C.F. e n. iscrizione 00303020176 Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 180538 Capitale Sociale €. 1.138.000,00 interamente versato.

Società Controllante - Incorporanda

RPP SRL RUN POWER PLANTS

(Controllata – Incorporata)

Sede legale: LOCALITÀ PONTICELLI 53 CASTENEDOLO (BS) Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA P.Iva C.F. e numero iscrizione: 03561010988 Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 544516 Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato.

2. ATTO COSTITUTIVO

La fusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione di ABP Spa, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, del Codice civile nonché dall'art.9.36 del suo statuto sociale e dall'assemblea dei soci di RPP ai sensi dell'articolo 2502 del cod. civ.

La Società controllata - incorporante provvederà a modificare in maniera non sostanziale e non significativa il suo attuale statuto sociale al fine di renderlo omogeneo con l'attività svolta dalla società incorporanda RPP. In particolare, verranno introdotte le seguenti modificazioni non sostanziali e non significative allo statuto sociale della ABP:

- alla lettera o) dell'oggetto sociale che testualmente recitava: "*la fornitura e l'installazione, compresa la posa in opera, di infissi e serramenti*", viene proposta la seguente precisazione: "*la fornitura e l'installazione, compresa la posa in opera, di infissi e serramenti, corpi illuminanti e mobili ed arredi*";
- alla lettera p) dell'oggetto sociale che testualmente recitava: "*i lavori di intonacatura, di rivestimento pavimenti e muri, impermeabilizzazione di fabbricati, fornitura e posa in opera di vetrate*" viene proposta la seguente precisazione: "*i lavori di intonacatura, di rivestimento pavimenti e muri, impermeabilizzazione di fabbricati, fornitura e posa in opera di vetrate, inclusa la finitura di opere generali in materiali lignei, metallici e*

vetrosi";

- viene introdotta la lettera t) di completamento delle attività proprie dell'oggetto sociale come segue: "*l'attività di noleggio di attrezzature, impianti, macchinari e automezzi*".

3. RAPPORTO DI CAMBIO

Considerato che la società Controllante - Incorporante detiene interamente il capitale sociale della società Controllata - Incorporanda, non si applica alcun rapporto di cambio alla presente fusione.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

In virtù del fatto che la società Controllante - Incorporante detiene interamente il capitale sociale della società Controllata - Incorporanda, non è previsto alcun criterio di assegnazione delle azioni della società incorporante.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ai sensi art.2504 bis, la data di decorrenza per la partecipazione agli utili risulta essere il giorno in cui è stata effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

La Data di Efficacia della Fusione ex art. 2504-bis codice civile, secondo comma, sarà stabilita nell'atto di fusione, e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, comma secondo, Codice civile. A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, la società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società Incorporanda.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter numero 6) cod. civ., le operazioni effettuate dalla società Incorporata saranno imputate al bilancio della società Incorporante a decorrere dalla data del 1 luglio 2024 (retrodatazione degli effetti contabili), ovvero dal primo giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale di entrambe le società anteriore alla Data di Efficacia della Fusione. Analogamente, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della fusione decorreranno anche gli effetti fiscali della medesima, così come consentito dall'art. 172, co. 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (retrodatazione degli effetti fiscali).

7. EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI - VANTAGGI

PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla Fusione, né per categorie di soci, né per i componenti dell'organo di controllo.

8. SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART.2501 QUATER C.C.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione ha redatto, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse alla data del 31 dicembre 2024, provvedendo al deposito delle stesse a norma dell'art.2501-septies c.c. .

9. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO EX ART.2501 QUINQUIES C.C.

Come consentito dal primo comma dell'art.2505 c.c. non viene predisposta alcuna relazione degli amministratori delle società coinvolte nell'operazione di fusione.

10. RELAZIONE DEGLI ESPERTI EX ART.2501 SEXIES C.C.

Come consentito dal primo comma dell'art.2505 c.c. non viene predisposta alcuna relazione degli esperti delle società coinvolte nell'operazione di Fusione.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto di Fusione così come allo statuto dell'Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Castegnato – Castenedolo, 17 marzo 2025

ABP NOCIVELLI SPA

Un amministratore

_____

BRUNO NOCIVELLI

RPP SRL RUN POWER PLANTS

Un amministratore

_____

LAURA SALVATORE

Allegato: Statuto dell'Incorporante

STATUTO

1. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata "**AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A.**" (la "**Società**") in forma abbreviata "**A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.**"

Sede e domicilio dei soci

1.2 La Società ha sede in Castegnato (BS).

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero e potrà disporre il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

1.4 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

Oggetto

1.5 La Società ha per oggetto la seguente attività:

a) il commercio di carburanti, lubrificanti, olii combustibili ed in genere di tutti i prodotti derivati dal petrolio;

b) la realizzazione e/o la riqualificazione, la gestione e la manutenzione di impianti termici, di teleriscaldamento, di termovalorizzatori, di cogenerazione, di ventilazione e di condizionamento, antincendio, idrico sanitari, elettrici, del gas, di depurazione acque, di smaltimento rifiuti tossici e nocivi, di telecomunicazione, ad uso civile e industriale;

c) la gestione e la manutenzione dei suddetti impianti, ivi compresi i servizi ad enti pubblici e privati di gestione calore, depuratore, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, pulizia, sanificazione, disinfestazione, disinfezione e vigilanza;

d) la fornitura in opera di isolamenti termici ed acustici, impermeabilizzazioni ed opere murarie complementari all'attività impiantistica;

e) l'acquisto e la vendita di energia elettrica e gas, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, di acqua, calore e fluidi refrigeranti; l'assistenza e la consulenza attinenti ai servizi energetici, al ciclo delle acque e dei rifiuti, nei confronti di chiunque;

f) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni tipo di apparecchiatura, impianto o strumentazione destinato al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti;

g) l'esecuzione di servizi energetici ossia l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi in conformità alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03;

h) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la manutenzione, la locazione, l'amministrazione e la vendita di immobili rustici, urbani, civili, industriali ed agricoli, nonché opere di restauro di edifici monumentali e scavi archeologici;

i) l'attività di autotrasporto per conto terzi;

j) l'attività di ristorazione, gastronomia e somministrazione di alimenti in genere, quali l'attività di ristorazione self-service, gestione mense aziendali, ospedaliere, universitarie e similari, preparazione pasti anche per asporto, gestione catering, gestione di alberghi e di attività ricettive in genere;

k) l'attività di stiraggio, lavaggio e noleggio di biancheria (lenzuola, tovagliati, federe, copriletti, asciugamani, camici e tute da lavoro, accessori in genere);

l) la prestazione di servizi per la pulizia, per la sterilizzazione, la sanificazione, la disinfestazione, la disinfezione e il risanamento di locali ed ambienti sia civili che industriali, sia in proprio che a mezzo terzi;

m) l'espletamento delle funzioni di General Contractor e/o Advisor Finanziario nella gestione ed esecuzione di progetti, anche afferenti il settore dei servizi integrati, sia in favore di committenti privati che di società miste o di enti e/o soggetti pubblici;
n) l'assunzione di commesse in qualità di General Contractor per la progettazione e la realizzazione di beni immobili e/o di complessi immobiliari, aventi qualsivoglia destinazione;
o) la fornitura e l'installazione, compresa la posa in opera, di infissi e serramenti, corpi illuminanti e mobili ed arredi;
p) i lavori di intonacatura, di rivestimento pavimenti e muri, impermeabilizzazione di fabbricati, fornitura e posa in opera di vetrate, inclusa la finitura di opere generali in materiali lignei, metallici e vetrosi;
q) lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni apparecchiatura, impianto o strumentazione destinato al risparmio energetico e alla riduzione delle sostanze inquinanti, la progettazione e redazione di studi di fattibilità o valutazione di congruità di impatto ambientale;
r) realizzazione, installazione, manutenzione di impianti sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili;
s) servizi integrati di gestione agli edifici, fornitura e gestione integrata di servizi da effettuarsi presso le strutture del cliente, ivi inclusi: la pulizia generale degli interni, la manutenzione ordinaria, lo smaltimento dei rifiuti, i servizi di approvvigionamento di energia, i servizi di portineria e sorveglianza, lo smistamento della posta, i servizi di reception, di lavanderia, ed altri servizi di assistenza a ciò inerenti;
t) l'attività di noleggio di attrezzature, impianti, macchinari e automezzi.

1.6 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e industriali ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà inoltre effettuare, operazioni finanziarie e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà infine prestare garanzie reali o personali a favore proprio o di terzi.

1.7 Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

1.8 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

2. CAPITALE - AZIONI

Capitale

2.1 Il capitale della Società è di Euro 1.138.000,00 (unmilionecentotrentottomilavirgolazerozero), ripartito in n. 30.450.000 (trentamilaquattrocentocinquanta) azioni, prive del valore nominale.

2.2 L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile,

in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensiva del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Norme transitorie

2.3 In data 5 marzo 2021, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di:

- conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto e/o da offrire in tutto o in parte a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere per dare esecuzione alla delibera ivi inclusi i poteri di: (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo); (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione; (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione delle azioni emesse nell'esercizio della delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri; nonché (d) apportare le conseguenti modifiche allo Statuto di volta in volta necessarie;
- stabilire che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della delega, dovrà attenersi ai seguenti criteri:
- il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione, da emettersi in una o più tranches, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando, in caso di aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero, in tutto o in parte, a terzi, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e fermo restando che il prezzo di emissione delle azioni non potrà essere inferiore al prezzo a cui verranno collocate le azioni nell'ambito della operazione di ammissione delle azioni della Società su Euronext Growth Milan;
- per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati italiani e/o istituzionali esteri, quali, a titolo esemplificativo, banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, fondi di investimento e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque ai fini della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

Azioni

2.4 Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
2.5 Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2.6 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.
2.7 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
2.8 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").
2.9 Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325 bis del Codice Civile, dell'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito dell'ammissione degli strumenti finanziari in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società e sarà consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art.2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

Altri strumenti finanziari

2.10 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.
2.11 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.12 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo, del Codice Civile.

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

3.1 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

4.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili

in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni, dettate per le società quotate dall'art. 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti di attuazione e agli orientamenti espressi dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") in materia.

4.2 Ai fini del presente articolo:

i) per "**partecipazione**", si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

ii) per "**partecipazione rilevante**", si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

4.3 I soci che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione.

4.5 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione rilevante per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

4.6 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della partecipazione rilevante, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.7 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

4.8 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4.9 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

5. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

5.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario

ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").

5.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

5.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

5.4 Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan.

5 bis) ARTICOLI 108 e 111 TUF

5bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

5 bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

5bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

5bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla

disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SU EURONEXT GROWTH MILAN

6.1 La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

6.3 Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

7.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

7.2 Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa pro-tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**").

7.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

7.4 Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.5 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.

7.6 In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci

non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7.7 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

8. ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

8.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea.

8.3 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

8.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

8.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

8.6 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

8.7 In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.8 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

Intervento all'Assemblea

8.9 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.

8.10 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

8.11 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").
8.12 La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
8.13 Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
8.14 La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
8.15. Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. In questo caso, gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative saranno riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.16 L'Assemblea, in seduta ordinaria e/o straordinaria, può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
8.17 Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
8.18 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

8.19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in

caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.

8.20 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

8.21 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.

8.22 Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

8.23 Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Competenze e quorum dell'Assemblea ordinaria

8.24 L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.

8.25 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

8.26 L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.27 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

8.28 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;

ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;

iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto.

Competenze e quorum dell'assemblea straordinaria

8.29 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

8.30 L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

8.31 Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

8.32 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

9. AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

9.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9.2 Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Amministratori

9.3 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.

9.4 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

9.5 La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"**Amministratore/i Indipendente/i**").

9.6 Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice- Presidenti, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

9.7 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

9.8 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

9.9 Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

9.10 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9.11 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

9.12 Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pro tempore vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

9.13 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente.
9.14 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
9.15 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:
i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
9.16 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.
9.17 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
9.18 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
9.19 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
9.20 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.
9.21 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.
9.22 In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
9.23 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
9.24 Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
9.25 Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

Adunanze

9.26 Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi membri della Unione Europea tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

9.27 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

9.28 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

9.29 Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

9.30 Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la firma del verbale sul relativo libro.

Competenze e quorum del Consiglio di Amministrazione

9.31 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.32 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

9.33 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.34 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.35 Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

9.36 Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

Delega di attribuzioni

9.37 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.38 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.39 Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.40 I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
9.41 Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.
9.42 Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.
9.43 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

9.44 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.
9.45 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

9.46 La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.
9.47 Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.
9.48 In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

Compensi degli amministratori

9.49 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
9.50 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.
9.51 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Disposizione particolare

9.52 Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
9.53 L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.
9.54 È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997.

10. COLLEGIO SINDACALE

10.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
10.2 Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti.

10.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo 9.30.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

10.4 La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

10.5 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

10.6 Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

10.7 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

10.8 Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

10.9 In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;

iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

10.10 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11 Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

10.13 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

10.14 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

10.15 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10.16 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
10.17 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
10.18 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
10.19 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
10.20 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
10.21 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Riunioni del Collegio Sindacale

10.22 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.
10.23 Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
10.24 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:
i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.
10.25 Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

11. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
11.2 Le funzioni di controllo contabile prevedono:
i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;

iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

12. BILANCIO ED UTILI

12.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

12.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

12.3 Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

12.4 La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

12.5 La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

13. RECESSO

13.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

13.2 Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.

13.3 Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

13.4 Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

13.5 Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

13.6 Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.

13.7 Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data

della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

13.8 In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

14. PATRIMONIO DESTINATO

14.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.

14.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

15. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

15.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

15.2 La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.

15.3 La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4 Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

15.5 Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.